

**REGOLE IN MATERIA  
DI MOBILITA' TERRITORIALE**

Sulla base di comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive anche riconducibili ai piani e programmi di riorganizzazione e di ristrutturazione di cui al Piano di Impresa 2007-2009, Intesa Sanpaolo e le Banche rete della Divisione Banca dei Territori, anche in applicazione di quanto regolato dall'art. 18 del CCNL 8 dicembre 2007, procederanno alla necessaria ricollocazione del Personale interessato dai suddetti processi, tenendo conto in modo adeguato delle esperienze e professionalità da ciascuno acquisite. Le Aziende medesime opereranno, pertanto, in modo da:

- favorire, anche attraverso specifiche iniziative di formazione e di addestramento, lo sviluppo delle professionalità e delle potenzialità presenti in Azienda;
- accogliere in via prioritaria le richieste di trasferimento presso altre unità produttive della Rete Commerciale, purché compatibili con le esigenze aziendali,
- disporre, ove possibile, i trasferimenti secondo criteri gestionali finalizzati a contenere il più possibile la distanza tra il luogo di residenza e quello di destinazione, valutando altresì la praticabilità di trasferimenti "a catena" di corto raggio.

## **1. TRASFERIMENTO AD INIZIATIVA AZIENDALE**

La Società potrà adottare di iniziativa i provvedimenti di trasferimento:

- all'esito di preventive specifiche informative date al personale delle unità produttive interessate dalle esigenze tecniche organizzative e produttive, favorendo, compatibilmente con le medesime esigenze, la volontarietà dei trasferimenti in argomento attraverso specifici colloqui, finalizzati anche ad acquisire tutti gli elementi relativi alle condizioni personali e familiari degli interessati, nonché alle competenze professionali possedute;
- dopo aver pertanto considerato, a tratto generale, le posizioni dei dipendenti che avranno chiesto il relativo trasferimento; in tale contesto, ove praticabile operativamente, potranno anche essere positivamente valutate le richieste di coloro che siano disponibili sia ad essere assegnati ad attività o mansioni inferiori, con mantenimento dei trattamenti economici, sia ad adottare specifici orari compatibili con il dettato del CCNL.

Premesso che i lavoratori che fruiscono delle guarentigie di cui all'art. 33 della Legge n. 104 del 1992, nonché le lavoratrici in stato di gravidanza o con figli di età inferiore ai 3 anni (ovvero i padri lavoratori, nel caso di affidamento esclusivo dei figli) potranno essere trasferiti solo con il loro consenso, può essere disposto ad iniziativa della Società il trasferimento, ferme le disposizioni del CCNL, quando esso comporta comunque avvicinamento rispetto alla località di residenza e/o di domicilio dell'interessato, ovvero quando esso comporti allontanamento dalla residenza e/o domicilio del lavoratore interessato fino al massimo di:

- 25 Km., se il lavoratore ha in essere il rapporto di lavoro a tempo parziale

- 50 km., se il lavoratore appartiene alle Aree Professionali
- 70 km., se il lavoratore è inquadrato tra i QD1 e QD2.

Di converso quando il trasferimento determina rispetto alla situazione precedente un maggiore allontanamento dalla residenza e/o domicilio del lavoratore che porta il medesimo a distanza superiore ai 25 Km. per i lavoratori part-time, ai 50 Km., per appartenenti alle Aree Professionali, e ai 70 Km., per i QD1 e QD2, esso stesso potrà essere disposto dalla Società solo con il consenso del dipendente.

Tenuto altresì conto della significativa presenza, presso le Direzioni Centrali oggetto di efficientamento, di Personale in possesso di capacità e competenze specialistiche, l'Azienda procederà gestionalmente a raccogliere la disponibilità del personale medesimo a continuare ad operare in ambito specialistico presso strutture di tipo analogo e ad utilizzare, fino a concorrenza delle proprie esigenze, il Personale in parola resosi disponibile alla mobilità territoriale, assicurandogli i trattamenti stabiliti per i trasferimenti ad iniziativa dell'Azienda.

Il Personale, che non potrà essere adibito alle attività/mansioni in precedenza svolte, in coerenza con il disposto del citato art. 18 del CCNL, potrà essere adibito anche –previo il consenso dell'interessato- ad attività/mansioni inferiori rispetto all'inquadramento da ultimo acquisito, conservando ovviamente inalterato il trattamento retributivo in corso di godimento.

## **2. RICHIESTA DI TRASFERIMENTO**

Il Personale appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi che ha maturato almeno tre anni di anzianità di servizio può richiedere di essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra, inoltrando specifica domanda di trasferimento verso le zone di specifico interesse.

Ai fini del computo dei tre anni di servizio, sono considerati utili i periodi trascorsi in Azienda da apprendista da parte dei lavoratori a tempo indeterminato confermati in servizio all'esito dell'apprendistato o che, rispetto al quadriennio, avranno ricevuto l'anticipata trasformazione del rapporto di lavoro in quello a tempo indeterminato.

Per “zona” si intende un ambito territoriale omogeneo che comprende Comuni aventi tra di loro una distanza massima di 22 km; l'elenco, riferito alla definizione delle zone in ordine alfabetico ed ai relativi Comuni, è allegato alla presente policy (all. 1).

La richiesta di trasferimento si intende riferita a uno qualsiasi dei Comuni compresi nella zona indicata, tenendo presente che gli uffici di Direzione Centrale sono considerati appartenenti alla zona di rispettiva dislocazione.

La domanda, da redigere conformemente al modulo [“richiesta di trasferimento”](#), deve essere inviata con raccomandata r.r., dopo aver raccolto il visto per conoscenza del Responsabile

dell'unità organizzativa di appartenenza, all'Ufficio Amministrazione del Personale, Via Lugaro, 15 – 10126 Torino.

Le richieste pervenute sono inserite in graduatorie ufficiali per zona, secondo l'ordine di spedizione della raccomandata, ovvero, a parità di data, in base all'anzianità di servizio e quindi all'età.

Ogni richiesta di trasferimento può prevedere un massimo di tre zone, e l'assegnazione ad una delle unità produttive presenti nelle zone richieste fa decadere automaticamente il richiedente dalle graduatorie in relazione alla richiesta avanzata per tutte le altre zone.

In caso di rinuncia al trasferimento proposto nell'ambito di una delle zone richieste, interviene l'immediata decadenza dalla lista della zona stessa.

Il mancato rispetto dell'ordine stabilito nella graduatoria può essere giustificato solo in base ad esigenze tecnico-organizzative e produttive, intendendosi per tali sia quelle delle strutture aziendali operanti nella zona di provenienza sia quelle delle strutture aziendali operanti nella zona richiesta.

I lavoratori che non sono più interessati alle richieste di trasferimento devono comunicare la loro volontà per iscritto all'Ufficio Amministrazione del Personale che rimane, altresì, a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

### **3. TRATTAMENTI IN CASO DI TRASFERIMENTO AD INIZIATIVA DELL'AZIENDA**

Fermi restando i trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale tempo per tempo vigente, per i trasferimenti ad iniziativa dell'Azienda disposti a far tempo dalla data del 1° febbraio 2008 nei confronti di tutto il personale, sono previsti ulteriori benefici economici per i trasferimenti a distanze superiori a 100 Km., nonché per fattispecie connotate da "pendolarismo" giornaliero specifici trattamenti in parte alternativi (all'alloggio, che non compete per il mancato trasferimento di residenza) e in parte aggiuntivi (rispetto alle mensilità riconosciute una tantum dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro).

#### *Contributo spese di viaggio per pendolarismo giornaliero*

In particolare, nel caso in cui le competenti strutture che curano la gestione del personale ed il lavoratore interessato dal trasferimento, all'esito della valutazione congiunta sulla specifica situazione in essere (vale a dire dopo l'esame delle condizioni logistiche, nonché del sistema viario e dei trasporti), convenissero sull'opportunità del lavoratore di optare per il pendolarismo giornaliero tra la residenza/domicilio del lavoratore stesso e la nuova sede di lavoro, nonché sul mezzo (pubblico o privato) da utilizzare concretamente per darvi corso, per spostamenti superiori a 22 km. (44 km. A/R), calcolati dalla residenza/domicilio dell'interessato al comune della nuova sede di lavoro, secondo i criteri definiti nel sito internet [www.viamichelin.it](http://www.viamichelin.it) e in

funzione del percorso più breve tra la residenza/domicilio e la nuova sede di lavoro, Intesa Sanpaolo erogherà un contributo a copertura delle spese di viaggio, per la durata di 6 anni dalla data di trasferimento.

Il contributo sarà pari al valore delle spese effettivamente sostenute in caso di utilizzo del mezzo pubblico o al rimborso forfetario di € 0,46 lordo al Km., nel caso di utilizzo dell'auto personale, con il riconoscimento aggiuntivo del pedaggio autostradale riferito ad un massimo di 220 giorni lavorativi.

Per ottenere il contributo in questione occorrerà che il lavoratore interessato compili il modulo ["riconoscimento del contributo spese viaggio di pendolarismo giornaliero"](#) e lo inoltri alla struttura del personale competente, che, a sua volta, lo invierà all'Ufficio Servizi Generali, via Lugaro 15 – 10126 – Torino.

La documentazione delle spese sostenute, che non andrà acclusa al modulo di richiesta, dovrà invece essere conservata a cura del lavoratore interessato per la durata di 5 anni ed esibita su richiesta delle strutture aziendali competenti per il controllo.

In caso di dichiarazioni non veritiere e nel caso in cui fosse riscontrato il mancato riscontro documentale dei giustificativi, il lavoratore sarà tenuto a restituire gli importi percepiti.

Il contributo di pendolarismo come sopra definito spetta anche nel caso in cui il trasferimento comporti un avvicinamento al luogo di residenza/domicilio del lavoratore, sempre che la distanza tra residenza/domicilio e nuova sede di lavoro, continui ad essere superiore ai 22 km. In tal caso il contributo sarà riproporzionato in funzione della nuova distanza e secondo i criteri e i trattamenti tempo per tempo vigenti.

#### *Rimborso viaggi di rientro*

Nel caso di trasferimenti -comportanti il cambio di residenza/domicilio del lavoratore interessato, ma non della sua famiglia- in cui la località di destinazione sia ubicata a più di 100 km (solo andata) dalla originaria residenza/domicilio, Intesa Sanpaolo erogherà, per la durata e con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale tempo per tempo vigente in materia di fornitura dell'alloggio, un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per i viaggi di rientro alla residenza, nel limite di un "plafond" di spesa calcolato, su base annua, in € 18,00 lordi al km, fino all'importo onnicomprensivo massimo di € 18.000,00 lordi.

A titolo esemplificativo, si ipotizza il caso di un trasferimento a 130 km (solo andata) di distanza da residenza/domicilio del lavoratore interessato.

In tale caso il "plafond" del rimborso teorico massimo spettante sarebbe pari a: € 2.340,00 lordi (€18,00 X 130).

Il rimborso avverrà pertanto a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate con il limite complessivo di € 2.340, 00 lordi.

Si fa presente al riguardo che le spese sostenute saranno decurtate dal plafond previa "lordizzazione" del loro importo (vale a dire previa aggiunta di tasse e contributi al loro valore netto)

Le spese rimborsate e imputate al plafond si riferiscono all'utilizzo sia di mezzi pubblici sia della propria autovettura. In questo caso il rimborso forfetario sarà pari a € 0,46 lordi al km., indipendentemente dal tipo di autovettura, mentre gli eventuali pedaggi autostradali verranno rimborsati senza riduzione del plafond, ma non oltre l'esaurimento del medesimo.

Per fruire dei rimborsi il lavoratore interessato dovrà compilare e sottoscrivere per ogni trimestre dell'anno (vale a dire per i periodi gennaio/marzo, aprile/giugno, luglio/settembre ed ottobre/dicembre) l'apposito modulo ["Richiesta rimborso spese viaggio di rientro dipendenti trasferiti nuova normativa 2008"](#) che dovrà essere inoltrato a sua cura, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo all'ultimo del trimestre (vale a dire entro il 10 aprile, il 10 luglio, il 10 ottobre dell'anno in corso ed entro il 10 gennaio dell'anno successivo), all'Ufficio Servizi Generali, via Lugaro, 15 – 10126 – Torino.

La documentazione delle spese sostenute, che non andrà acclusa al modulo di richiesta, dovrà invece essere conservata a cura del lavoratore interessato per la durata di 5 anni ed esibita su richiesta delle strutture aziendali competenti per il controllo.

In caso di dichiarazioni non veritiere e nel caso in cui fosse riscontrato il mancato riscontro documentale dei giustificativi, il lavoratore sarà tenuto a restituire gli importi percepiti.

Per quanto concerne l'utilizzo del treno e dell'aereo per i viaggi di rientro è comunque data facoltà ai dipendenti di avvalersi dell'Agenzia viaggi convenzionata per l'emissione dei biglietti, fermo restando il pagamento a proprio carico del relativo onere. A tal fine i dipendenti dovranno inoltrare in allegato ad e-mail indirizzata a [intesasanpaolo@cisalpinatours.it](mailto:intesasanpaolo@cisalpinatours.it) il modulo ["Richiesta biglietti viaggi di rientro"](#)

Le liquidazioni concernenti tutti i trattamenti economici di cui al presente punto **3.** avverranno a mezzo cedolino di paga.

Allegato

[Elenco zone mobilità territoriale](#)